



REGOLAMENTO

PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE

STUDENTI UNIVERSITARI

Art. 1 – FINALITA'

L'ERSU di Catania intende attivare collaborazioni a tempo parziale con gli studenti universitari ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68 e della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 20.

Art. 2 – DESTINATARI

Tutti gli studenti risultati idonei ai Bandi di concorso per l'assegnazione delle Borse di studio indetti da questo ERSU, regolarmente iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso dell'Università di Catania e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale aggregati all'E.R.S.U. di Catania
Qualora le richieste risultino insufficienti a coprire i posti messi a concorso dall'Ente, si provvederà attingendo alla graduatoria predisposta dall'Università, una volta resa disponibile e pubblica, per le attività a tempo parziale degli studenti nell'anno accademico di riferimento, ai sensi dell'art.4, c. 17 del DPCM 9 aprile 2001.

Art. 3 – INCOMPATIBILITA' DELLA RICHIESTA

La collaborazione a tempo parziale è incompatibile con:

1. Borsa di studio ricevuta dall'ERSU di Catania nell'A.A. in corso;
2. Qualsiasi tipo di collaborazione con gli Enti di cui al paragrafo 1 dell'art. 2 (attività part-time, tutorato...) svolta per lo stesso anno accademico;
3. Borse di studio di qualsiasi provenienza, a qualsiasi titolo conferite;
4. Rapporti di lavoro subordinato o attività di lavoro autonomo.

Art. 4 – REQUISITI

I requisiti di reddito e di merito richiesti coincidono con quelli di ammissione ai Bandi di concorso per l'assegnazione delle Borse di studio indetti da questo ERSU.

Art. 5 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli Studenti interessati alla collaborazione part time con l'Ente manifesteranno tale volontà al momento della compilazione della domanda di partecipazione al Bando unico di concorso, per

l'anno accademico di riferimento per l'attribuzione delle borse di studio, servizi abitativi "posto letto" e servizi mensa, premi di laurea e mobilità internazionale.

Art. 6 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria verrà formulata con i partecipanti dell'ultimo anno di corso secondo il punteggio conseguito dagli studenti nella graduatoria del concorso per l'attribuzione delle Borse di studio nell'anno accademico di riferimento.

In caso di esaurimento della graduatoria dell'ultimo anno di corso, si procederà attingendo alla scorrimento della graduatoria degli studenti del penultimo anno di corso, secondo i medesimi criteri.

In caso di scorrimento della graduatoria degli assegnatari di borsa, gli studenti che hanno beneficiato del part time riceveranno solo la differenza tra l'importo della borsa di studio assegnata e l'importo ricevuto per la collaborazione part time.

Art. 7 – OGGETTO DELLE COLLABORAZIONI

Il rapporto da intrattenere con l'ERSU consiste nello svolgimento di attività di collaborazione nei servizi di informazione e orientamento per gli studenti, servizi culturali e ricreativi (convegni, premi, aule studio) nei servizi abitativi e di ristorazione, nei servizi per studenti disabili e nel funzionamento degli uffici (ufficio tecnico, segreteria, affari generali, ristorazione, ecc.) con esclusione di attività che comportano assunzione di responsabilità amministrativa.

Art. 8 – NUMERO DELLE COLLABORAZIONI

Il numero dei rapporti di collaborazione sarà stabilito da questo ERUSU in base alle risorse finanziarie disponibili e **nei limiti delle esigenze interne dei vari uffici.**

Art. 9 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

Nel caso in cui la collaborazione venga a cessare per qualunque causa, nessun corrispettivo è dovuto allo studente in relazione alle ore di lavoro non svolte.

Al termine dello svolgimento delle ore previste, il rapporto di collaborazione termina automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

Il rapporto si interrompe in ogni caso, automaticamente, alla data del conseguimento del titolo accademico o per la mancata iscrizione dello studente presso gli Enti universitari di cui al paragrafo 1 dell'art. 2 del presente regolamento.

Qualora nell'assolvimento della propria attività si rilevano negligenze o inadempienze da parte dello studente che comportano nocimento per l'ERSU, verrà tempestivamente risolto il rapporto di collaborazione, fatte salve eventuali responsabilità di carattere civile o penale.

Art. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla legge n°390 del 02/12/1991, al D.P.C.M. 09/04/2001 e alle norme vigenti.